



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- dr. Francesco Pedoja - Presidente
- dr. Francesco Petrucco Toffolo - Giudice rel. est.
- dr. Roberta Sara Paviotti - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile numero 1829/2015 Ruolo gen. promosso da

_____, **S.r.L.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. _____, con
sede in _____ (PN), località _____ n. _____, P.I. _____, con
l'avv. _____ **ricorrente**

contro

_____, **S.p.A.**, con sede legale in _____ (_____), Piazza _____, P.I. _____,
con gli avv. _____ e _____, **resistente**

per la risoluzione ex art. 186 della legge fallimentare del concordato preventivo proposto
da Newcom S.p.A..

Premesso che

- con ricorso n. 4/13 CP depositato in data 30.4.2013, la società _____ S.p.A. ha chiesto
di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità ex art. 186 bis
l.fall., prevedendo il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei creditori privilegiati
alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'omologa e il soddisfacimento dei
chirografari nella misura del 18 %, da pagarsi in otto rate trimestrali di pari importo a
decorrere dal 31.3.2016 fino al 31.12.2017;



- il conferimento dell'immobile non è stato eseguito nel primario interesse dei creditori, non costituisce garanzia dell'adempimento e non è in ogni caso necessario ai fini della copertura del deficit patrimoniale (che peraltro non sussiste),
 - l'inadempimento lamentato dal ricorrente è insussistente o del tutto marginale,
 - il ricorrente è titolare di un credito chirografario di importo decisamente modesto rispetto all'intero monte crediti,
 - il ricorrente è titolare di un credito chirografario, pertanto nei suoi confronti la Società non è in ogni caso inadempiente,
 - la continuità garantisce il mantenimento dei posti di lavoro e rappresenta comunque la miglior soddisfazione dei creditori;
- all'udienza di data 23.7.2015, il tribunale si è riservata la decisione con assegnazione alle parti e al Commissario Giudiziale di termini per note e allegati sino al 28.9.2015;

ritenuto che

- sussiste la legittimazione della ricorrente in quanto creditrice concorsuale (chirografaria) della società ammessa al concordato preventivo;
- in senso contrario non depone il fatto che la proposta prevedesse il pagamento dei creditori chirografari a partire dal marzo del prossimo anno: secondo la migliore dottrina nonché secondo recente giurisprudenza (Trib. Monza, 13 febbraio 2015, in Il Caso.it. Sez. Giurisprudenza, 12170), nel concordato con continuità aziendale, ove le risorse per il pagamento dei creditori derivano solitamente dagli utili della continuazione dell'attività d'impresa, il controllo del commissario non può limitarsi alla verifica del corretto adempimento della proposta, avuto esclusivo riguardo al momento in cui è previsto il pagamento dei creditori, ma può e deve estendersi anche al periodo precedente il termine previsto per l'adempimento e riguardare il rispetto delle previsioni del piano e ciò in quanto un andamento della gestione disallineato, in negativo, dalle previsioni del piano, avrebbe delle conseguenze dirette ed immediate sulle sorti della proposta: qualora un tanto fosse rilevato dal commissario, in assenza di legittimazione ex art. 186 l.f. in capo allo stesso (ed esclusa ogni iniziativa officiosa), appare indispensabile una tempestiva attività d'informazione in favore dei creditori, legittimati ad agire per la risoluzione, ben potendo



essere pregiudicata ogni loro ragione di credito se, “fallito” il piano, essi dovessero attendere, per reagire, la scadenza del termine di un pagamento comunque già divenuto impossibile;

- con riferimento al concordato con cessione dei beni, la giurisprudenza della Suprema Corte ha a più riprese affermato che il concordato preventivo dev'essere risolto, qualora emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione, in quanto, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti, in base ad una ragionevole previsione, a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati (cfr. da ultimo Cass. 11885/2014): il richiamo al concetto di “prudente apprezzamento del giudice” circa l'utilità della prosecuzione del concordato evidenzia come la risoluzione per inadempimento possa essere pronunciata, qualora, anche prima della liquidazione dei beni, emerga che esso sia venuto meno alla sua funzione (cfr. Cass. 13446/2011 e Cass. 709/1993);

- come avviene nel concordato con cessione dei beni, anche in quello con continuità aziendale diretta la risoluzione può essere richiesta dai creditori e pronunciata dal tribunale prima della scadenza del termine previsto per il pagamento dei creditori, quando dall'analisi dei risultati della gestione economica dell'impresa sia evidente la mancata realizzazione degli obiettivi del piano e sia probabile, in base ad una ragionevole previsione, rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che la proposta non potrà più essere adempiuta (così, ancora, Trib. Monza, 13 febbraio 2015); da un punto di vista sistematico, depongono in tal senso anche le previsioni di cui all'art. 137 della legge fallimentare che indica la mancata prestazione delle garanzie come causa di risoluzione e l'art. 1186 c.c. secondo cui se il debitore civile non presta le garanzie promesse, o diviene insolvente, la sua obbligazione, sottoposta a termine, scade immediatamente;

- nella specie, vi sono elementi plurimi e convergenti a dimostrazione del fatto che la debitrice non sarà in grado di adempiere alla propria proposta; si deve infatti considerare che questa prevedeva il pagamento dei creditori privilegiati (per un importo complessivo di circa 700.000,00 euro) alla scadenza del dodicesimo mese successivo all'omologazione; ebbene, l'omologazione è intervenuta due anni fa e un anno dopo la scadenza del termine previsto (già sottoposto alla moratoria annuale) si deve constatare che la resistente non ha pagato



neppure in minima parte il proprio debito privilegiato (e quindi a distanza di due anni e mezzo dall'accesso alla procedura concorsuale nessun pagamento è intervenuto in favore di nessun creditore concorsuale); ciò in quanto i flussi di cassa generati dalla gestione dell'impresa non hanno mai consentito di destinare alcunché in favore dei creditori ammessi al concorso; d'altra parte, nel mese di dicembre 2014 la debitrice ha elaborato e comunicato un nuovo *business plan* che acquista già di per sé sufficiente valenza confessoria del grave disallineamento rispetto all'ipotesi sottoposta al voto dei creditori: quasi un anno fa, con tale documento, la debitrice si diceva in grado di pagare il debito privilegiato in un arco temporale che va dal 2015 al 2018 e di iniziare a pagare i creditori chirografari dal 2018, per completare i pagamenti nel 2023(!); oltretutto, anche tale previsione risulta, a distanza di meno di un anno, già smentita: ad ottobre 2015 nessun pagamento in favore di creditori privilegiati risulta intervenuto ed il commissario ha segnalato il disallineamento anche rispetto al business plan predisposto nel dicembre 2014 sia quanto a fatturato sia quanto a margine di contribuzione; inoltre, dopo l'omologazione la debitrice ha contratto una nuova esposizione debitoria per effetto della sua gestione caratteristica, progressivamente cresciuta, e non ha adempiuto regolarmente ai debiti nei confronti dell'Erario (specie per iva); da ultimo, anche la prospettiva industriale non appare positiva, atteso che la società opera, senza possibilità di ottenere finanziamento bancario, con concentrazione del fatturato su pochi clienti forti senza alcuna certezza di continuità e tantomeno di crescita;

- quanto sopra evidenzia senza dubbio l'incapacità della debitrice di rispettare la propria proposta: essa potrebbe forse, ed al massimo, proseguire la propria attività per effetto di una remissione totale del debito concorsuale, ma certamente non è nelle condizioni di generare flussi di cassa da destinare al pagamento dei creditori antecedenti, così che la probabilità di pagamento, in tempi ragionevoli, dei creditori chirografari (il cui credito complessivo ammonta a circa un milione di euro) appare già oggi chiaramente nulla, ed in tal senso (anche al fine della valutazione di gravità dell'inadempimento richiesta dall'art. 186 l.f.) l'inadempimento può considerarsi totale;

- risultano pienamente integrate pertanto tutte le condizioni cui l'art. 186 l.f. subordina la risoluzione del concordato preventivo;



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. _____/2015 R.G.:

- dichiara risolto il concordato di _____ S.p.A., con sede in _____ e (RE), piazza _____,
- condanna la resistente _____ S.p.A. alla rifusione in favore di _____ S.r.l. delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compenso ed € 275,70 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario, Iva e Cassa.

Così deciso in Pordenone, 13.10.2015

Il Giudice estensore

Il Presidente

www.unijuris.it

